

**LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 07-02-1974
REGIONE PUGLIA**

**Interventi della Regione per la diffusione
e la promozione culturale.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 6
del 10 febbraio 1974

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 28 del 1998](#)

LEGGE ABROGATA da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 76 del 1979 Art.
13](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PUGLIA Numero 22 del 1983 Art. 8](#)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

*Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.*

*Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:*

ARTICOLO 1

La Regione Puglia al fine di incentivare l' azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con provvedimento del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta ed in aderenza all'indirizzo di massima concordato con la Commissione Consiliare Permanente competente per materia, contributi agli Enti culturali e associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a tutti i livelli con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attività previste dagli artt.7 e 13 dello Statuto.

ARTICOLO 2

La spesa di L.78.000.000 da erogarsi nell'esercizio 1972 viene stanziata nel Cap. 84/ bis <<Contributi a Società ed Enti culturali per la promozione e la diffusione della cultura>> che è istituito con la presente legge, mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 <<Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali>>.

ARTICOLO 3

Per l' esercizio 1973 la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel relativo bilancio di previsione apposito capitolo con denominazione ed importo uguali a quelli stabiliti nel precedente art.2, con prelevamento della somma

di L.78.000.000 dal Cap.230 <<Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali>>.
Per gli anni finanziari successivi la spesa di L.78.000.000 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

ARTICOLO 4

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti da apposito regolamento.

ARTICOLO 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 febbraio 1974